REGOLAMENTO (CE) N. 2247/95 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 1995

che stabilisce modalità aggiuntive di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità, eccettuato il Portogallo per quanto riguarda taluni prodotti ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3818/92 [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione [3], modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 997/95 [4], ha stabilito l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990; che tra questi prodotti rientrano i pomodori, i carciofi e i meloni;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3308/91 [6], ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato « MCS »;

considerando che il regolamento (CE) n. 1369/95 della Commissione [7] ha stabilito, per i prodotti succitati, i periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino al 24 settembre 1995; che le previsioni relative alle spedizioni destinate al mercato comunitario, escluso il Portogallo, nonché la situazione del mercato, inducono a determinare, per i prodotti in oggetto, eccettuati i pomodori, il periodo I; che, sulla base dei criteri citati, risulta opportuno stabilire per i pomodori il periodo II dal 2 ottobre fino al 5 novembre 1995; che, tenuto conto della variabilità del mercato di tali prodotti, è opportuno determinare massimali indicativi per periodi brevi, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3210/89;

considerando che è d'uopo rammentare che trovano applicazione le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89 relative al controllo statistico e all'impiego di documenti di uscita per le spedizioni spagnole nonché alle varie comunicazioni degli Stati membri onde garantire il corretto funzionamento dell'MCS;

considerando che la necessità di disporre di informazioni precise postula che le comunicazioni relative al controllo statistico degli scambi siano trasmesse alla Commissione con frequenza e regolarità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono determinati in allegato i periodi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 per i carciofi e i meloni rientranti nei codici specificati nell'allegato stesso.

2. Per i pomodori di cui ai codici NC 0702 00 35, 0702 00 40 e 0702 00 45, sono altresì indicati in allegato:

— i massimali indicativi previsti dall'articolo 83, paragrafo 1 dell'atto di adesione, nonché

— i periodi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89.

Articolo 2

1. Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, escluso il Portogallo, si applicano tutte le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, ad eccezione degli articoli 5 e 7.

Tuttavia, la comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento avviene entro ciascun martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente.

2. Le comunicazioni di cui all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sottoposti al periodo II o al periodo III, sono trasmesse alla Commissione entro il martedì di ogni settimana per la settimana precedente.

Durante l'applicazione del periodo I, le comunicazioni avvengono una volta al mese, entro il cinque di ogni mese per i dati del mese precedente; se del caso la comunicazione reca l'indicazione « nulla ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 25 settembre 1995.

[1] GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.
[2] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 15.
[3] GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.
[4] GU n. L 101 del 4. 5. 1995, pag. 16.
[5] GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.
[6] GU n. L 313 del 14. 11. 1991, pag. 13.
[7] GU n. L 133 del 17. 6. 1995, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 e dei massimali di cui all'articolo 83 dell'atto di adesione

Periodo dal 25 settembre al 5 novembre 1995

Designazione delle merci	Codice NC	Periodo
Carciofi	0709 10 30 e 0709 10 40	I
Meloni	0807 10 90	I

Designazione delle merci	Codice NC	Massimali indicativi (in t)	Periodo
Pomodori	0702 00 35, 0702 00 40 e 0702 00 45	25. 9 - 1. 10. 1995 : — 2 - 8. 10. 1995 : 16 200 9 - 15. 10. 1995 : 20 200 16 - 22. 10. 1995 : 21 200 23 - 29. 10. 1995 : 21 600 30. 10 - 5. 11. 1995 : 24 500	I II II II II II